



# Falso e Contraffazione

Una guida pratica per conoscere e  
aiutare a contrastare il fenomeno

60 anni di



# Presentazione

La contraffazione costituisce una minaccia sempre più preoccupante per le imprese, i consumatori e l'economia del nostro Paese, oltre a rappresentare un problema sociale di notevole entità.

Le imprese italiane sono quelle che in Europa finora meno hanno protetto il proprio patrimonio innovativo e tecnologico. La concorrenza cinese, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto la tutela e la protezione dei marchi e dei brevetti sia importante e quanto sia strategico affrontare il mercato con un piano finalizzato alla difesa delle idee innovative e dei prodotti Made in Italy.

Tuttavia, oltre che dall'estero, il mercato della contraffazione nazionale è alimentato da veri e propri "poli produttivi" sul territorio, organizzati per gestire ogni singola fase del processo che conduce all'immissione in consumo dei generi contraffatti, dall'importazione della materia prima all'assemblaggio, dallo stoccaggio alla vendita, riuscendo, talvolta, a sfruttare

le eccellenze di alcuni distretti produttivi nazionali.

Per sostenere le imprese in questo sforzo, le istituzioni hanno affinato sensibilità, competenze e anche strumenti economici; non sempre però le aziende e i consumatori hanno consapevolezza e conoscenza di questi strumenti e rimedi giuridici.

Ecco perché la Camera di Commercio di Genova, le Associazioni Datoriali di Categoria, Unioncamere Lombardia, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno deciso di mettere a disposizione dei cittadini e degli imprenditori una guida sui rimedi e i servizi disponibili per difendersi dal pericolo della contraffazione.

Scopo di tale Guida è innanzitutto informare i cittadini sugli acquisti di dubbia provenienza e intervenire per contrastare la contraffazione, così da limitare i danni per le imprese e i consumatori. Il fenomeno, infatti, riguarda anche le caratteristiche dei prodotti, con rischi per la sicurezza e la salute delle persone.

---

*"Le Dogane sono il collo di bottiglia attraverso il quale passano – in entrata e in uscita – tutti i commerci, compresi quelli fraudolenti. È in questa fase che bisogna bloccarli. Dopo, diventa più difficile intervenire."*

Fonte: Agenzia delle Dogane

*"La contraffazione è uno dei crimini che maggiormente danneggia l'economia legale, perché integra in un contesto unitario una pluralità di condotte illecite, che hanno*

*quale risultato la realizzazione del prodotto irregolare da immettere sul mercato. Lavoro nero, immigrazione clandestina, riciclaggio, evasione fiscale, commercio abusivo, ingerenze della criminalità organizzata: è questo l'indotto in cui si muove l'impresa del falso, gli ingredienti di una produzione sommersa che crea "nero su nero", che non ha regole se non quella del profitto a qualunque costo".*

Fonte: Guardia di Finanza

# Un problema da affrontare

Calzature e prodotti tessili. Apparecchi elettrici e piccoli elettrodomestici. La lista dei prodotti contraffatti negli ultimi anni si è allungata progressivamente includendo ogni genere di prodotto. Ormai non c'è settore del Made in Italy che non sia nel mirino dei falsari. Per avere un'idea, se pur approssimativa, del fenomeno basti pensare che il giro d'affari dell'industria del falso è stimato intorno ai 7 miliardi di euro l'anno in Italia, mentre a livello mondiale ha raggiunto i 1700 miliardi di dollari. Numeri allarmanti che fanno capire in modo inequivocabile quanto sia urgente e fondamentale per un'azienda difendere il proprio prodotto.

La contraffazione, peraltro, non colpisce solo i legittimi detentori dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, generando notevoli danni:

- all'economia nazionale e agli introiti dell'Erario;
- alla libera concorrenza;
- al mondo del lavoro;
- alla salute dei consumatori;
- alla disciplina dell'immigrazione.

L'analisi delle dinamiche dell'"industria del falso", non può non tener conto dei connessi flussi finanziari.

Non è sufficiente, infatti, impedire con i sequestri che i beni contraffatti invadano il mercato: quando le merci illegali affiorano dal mondo sommerso in cui sono state prodotte, molti dei danni che la contraffazione reca all'economia legale si sono già verificati. Per questo, l'obiettivo deve essere quello di bloccare i flussi di finanziamento, interrompere i canali di approvvigionamento delle materie prime, arrestare gli stabilimenti di produzione.

Una specifica menzione merita il ruolo di internet nella distribuzione dei prodotti contraffatti e "piratati".

Il web – che sta sempre più assumendo la forma di

un'unica, dinamica e globale vetrina di commercio, in grado di collegare in una grande rete milioni di utenti, tra consumatori e venditori – finisce per essere strumento prezioso anche per gli operatori della filiera del falso. Basti pensare alla funzione di moltiplicatore degli scambi commerciali ed al fatto che sia uno strumento d'elezione per raggiungere una platea mondiale di consumatori a costi limitati, con grande visibilità d'offerta ed assoluta facilità d'accesso. In questo senso, internet si rivela un canale particolarmente esposto ai fenomeni di contraffazione delle merci.

Nella distribuzione dei prodotti contraffatti e piratati, le analisi presentate da organi specializzati confermano che lo shopping sulla rete si sta rapidamente diffondendo nel nostro Paese: circa 20 milioni di utenti hanno effettuato almeno un acquisto on line.

Il web rappresenta, pertanto, uno straordinario canale di distribuzione commerciale e un'opportunità di crescita per le imprese nazionali che, con investimenti contenuti, possono aumentare la propria rete di potenziali clienti e diffondere il Made in Italy nel mondo.

Tuttavia, proprio per le sue caratteristiche di rete globale, Internet si presta anche alla diffusione della contraffazione. Tra le cause che agevolano l'uso del Web per fini illeciti, vi sono: la possibilità di rendersi anonimi o di simulare la propria identità; l'ampia cerchia di punti vendita virtuali nonché la sicurezza delle transazioni sul piano sia economico sia distributivo logistico, considerato che sotto quest'ultimo profilo le maglie della rete di controllo sul territorio possono essere facilmente by-passate dalle piccole spedizioni che interessano i consumatori finali.

## Cosa fare? Vademecum, brevetti e marchi

Non può esserci strategia migliore per la tutela dei propri prodotti della registrazione dei brevetti e dei marchi. Ecco allora una guida per capire le parole chiave della "proprietà industriale", per sapere cosa esattamente la legge definisce con il termine marchio e cosa con il termine brevetto, capirne le caratteristiche e coglierne le differenze.

### CHI TI PUÒ AIUTARE?

Ci sono consulenti specializzati che ti possono aiutare a depositare un marchio o un brevetto. Puoi trovarli tramite l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Consulta il sito [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

# I Brevetti - Che cos'è un brevetto?

Il brevetto è un documento tecnico-legale che descrive il contenuto di un'invenzione di cui s'intende proteggere l'utilizzo finale. Tramite il brevetto, lo Stato concede un diritto temporaneo di esclusiva per utilizzare l'invenzione e quindi per trarne profitto. Questo titolo ha un limite temporale (che può variare da 5 a 25 anni a seconda della tipologia) e un limite territoriale coincidente con lo Stato che lo concede. Il titolare grazie al brevetto nazionale, gode di un monopolio sulla propria idea innovativa nel territorio nazionale. A ciò si aggiunge la possibilità di estendere tale monopolio ai mercati europei ed extra europei mediante la presentazione di una domanda di Brevetto Europeo o Internazionale. Dal 2016 sarà inoltre possibile avvalersi del Brevetto Unitario dell'Unione Europea.

I brevetti si distinguono in invenzione industriale, modello di utilità, disegno o modello.

## LA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ

La Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale stabilisce che, una volta presentata una domanda di marchio o brevetto in uno dei Paesi firmatari, il titolare ha il diritto di rivendicare la priorità della propria domanda per un periodo di dodici mesi per i brevetti, e di sei mesi per i marchi, i disegni e i modelli. Ciò significa che la data di presentazione della prima domanda viene considerata la "data di priorità". Pertanto la domanda di estensione in altri Paesi del proprio marchio o brevetto, presentata durante i periodi indicati, prevale sulle domande presentate da terzi successivamente alla data di priorità.

## L'invenzione industriale

È la soluzione innovativa di un problema tecnico. Può consistere in un nuovo metodo o in un nuovo processo di lavorazione industriale, può essere uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica.

La tutela dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

I requisiti dell'invenzione industriale secondo la legge...

1. **NOVITÀ**: l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, non deve cioè essere stata divulgata o resa nota al pubblico in Italia o all'estero. Pertanto deve rimanere segreta fino al deposito della domanda.

2. **ORIGINALITÀ**: l'invenzione deve essere il risultato di uno sforzo inventivo e non risultare in modo evidente dall'applicazione di normali conoscenze tecniche da parte di un esperto del ramo.

3. **INDUSTRIALITÀ**: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

4. **LICEITÀ**: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.



## Il modello di utilità

È un trovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o a parti di esse, strumenti, utensili o oggetti.

Anche per poter brevettare un modello di utilità è necessario che questo abbia quattro requisiti: sono gli stessi validi per l'invenzione industriale.

La tutela dura 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.



## Disegno o modello

È l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

La tutela dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, prorogabili per ulteriori quinquenni fino a un massimo di 25 anni.

I requisiti del modello o disegno secondo la legge...

1. **NOVITÀ**: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. I disegni o modelli vengono considerati identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

2. **CARATTERE INDIVIDUALE**: un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato, differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o della data di priorità.

3. **LICEITÀ**: il disegno o il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.



## Il brevetto europeo

La Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 ha istituito una procedura unificata di deposito, esame e concessione di un brevetto europeo. Questo sistema, completamente rinnovato nel corso del 2000, permette di richiedere, attraverso un'unica domanda, la tutela brevettuale nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione e consente quindi di ottenere un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.

Per ulteriori informazioni sulle procedure del Brevetto Europeo, è possibile consultare il sito [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org)

### I 38 PAESI ATTUALMENTE ADERENTI ALLA CONVENZIONE DEL BREVETTO EUROPEO

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

## Il brevetto internazionale

Il sistema del brevetto internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) consente di richiedere la tutela brevettuale in 148 Paesi europei ed extra-europei. La procedura prevede la presentazione di una domanda unica per tutti gli Stati e il successivo esame istituzionale a opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli Paesi designati; tale esame determina la concessione del brevetto nel singolo Stato.

Per ulteriori informazioni sulle procedure del PCT, è possibile consultare il sito

<http://www.wipo.int/pct/en/>



## Il brevetto unitario

L'Italia ha ufficialmente aderito nel corso del 2015 al Brevetto unitario europeo e diventa così il 26esimo Stato dell'Unione a far parte della cooperazione rafforzata.

Il Brevetto unitario europeo consente una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio UE grazie ad una procedura unica e una riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un

brevetto, in particolare per quanto riguarda i costi di traduzione e deposito, aumentando quindi la competitività europea rispetto a USA, Giappone e altri Paesi non europei.

Il Brevetto unitario assicura anche una maggiore sicurezza giuridica, grazie ad un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto.

# I Marchi

## Che cos'è un marchio?


Il marchio è un segno distintivo, si tratta cioè di parole, disegni, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni e tonalità cromatiche, che contraddistinguono i prodotti o i servizi di un'impresa.

I requisiti del marchio secondo la legge...


1. **CAPACITÀ DISTINTIVA**: la capacità cioè di distinguere un prodotto o un servizio da quello degli altri.
2. **NOVITÀ**: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi caratterizzati da segni uguali o simili.
3. **ORIGINALITÀ**: è costituita dal carattere di fantasia del segno distintivo che non può consistere in una denominazione generica di prodotti o servizi o in un'indicazione descrittiva.
4. **LICEITÀ**: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Il marchio può avere validità sul territorio nazionale (marchio nazionale), o nei Paesi dell'Unione Europea (marchio comunitario), e può essere esteso anche ad altri Paesi extra-europei (marchio internazionale). La tutela dei marchi è valida per 10 anni, e può essere rinnovata per successivi periodi di 10 anni.

### Marchio Comunità Europea



### Marchio Contraffatto China Export



## Il marchio comunitario

Dal 1° Aprile 1996, è entrato in vigore il marchio comunitario, un marchio unico valido sull'intero territorio dell'Unione Europea. La procedura unica di registrazione si svolge presso l' EUIPO - UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA INTELLETTUALE. Con la registrazione, il titolare acquisisce un diritto di esclusiva in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Puoi consultare la modulistica con le istruzioni e i costi per il marchio comunitario sul sito [www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int)

Con il marchio comunitario la protezione si estende ai 28 Paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

### IL MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo è una particolare forma di privativa che non serve a distinguere prodotti o imprese sul mercato ma a garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio, nei confronti del consumatore.

Il marchio collettivo viene solitamente registrato da soggetti (persone fisiche, associazioni, consorzi, cooperative, enti...) il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto, regolando l'uso del marchio depositato, e concedendolo solo a soggetti e prodotti che rispettino i criteri stabiliti. Per questo motivo il marchio collettivo può anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica.

## Il marchio internazionale

La registrazione internazionale permette al titolare di un marchio registrato di ottenere la protezione negli Stati aderenti alla Convenzione di Madrid (attualmente si tratta di 94 Paesi).

Questa registrazione permette, con un unico deposito effettuato in una singola lingua presso l'OMPI / WIPO di Ginevra, la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi.

Ottenuta la registrazione, il marchio sarà valido per 10 anni, in tutti quegli Stati designati che, dopo aver vagliato la richiesta alla luce delle normative nazionali, avranno concesso la protezione.

Puoi consultare la modulistica con le istruzioni e i costi per il marchio internazionale sul sito

[www.wipo.int/madrid/en](http://www.wipo.int/madrid/en)



# Le ricerche di anteriorità

La ricerca di anteriorità permette di accertare il requisito di novità, e quindi verificare che non siano già stati depositati marchi identici o simili per gli stessi prodotti e servizi, o che il trovato non sia già coperto da brevetto.

Sul Web sono disponibili le banche dati nazionali che contengono le informazioni relative a Marchi, Invenzioni Industriali, Modelli di Utilità e Disegni e Modelli depositati in Italia.

Inoltre sono consultabili le banche dati dei Marchi Internazionali, gestite dall'OMPI – Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale, e dei marchi Comunitari, gestite dall' OAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno).

Preventivamente a un deposito da effettuare all'estero è inoltre possibile verificare la novità del proprio marchio, consultando i registri nazionali di Paesi europei ed extra-europei. Gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio possono fornire utili informazioni per impostare le ricerche in banca dati ed effettuare le verifiche necessarie.

## ATTENZIONE!

L'arco di tempo in cui è possibile rivendicare la priorità del proprio brevetto è di 12 mesi, salvo si tratti di un disegno o modello, per cui il tempo disponibile è di 6 mesi.

Anche per la registrazione dei marchi la priorità è rivendicabile entro 6 mesi di tempo.

Per facilitare l'accesso all'informazione Brevettuale, l'Ufficio Europeo Brevetti ha promosso una rete di Info Centre Europei (PATLIB INFO CENTRES) collegati a un centro principale di Vienna. In Italia i PATLIB sono oltre 50 e sono stati costituiti presso alcune Camere di Commercio, Università e Centri di Ricerca. Ogni centro è attrezzato per fornire servizi di documentazione brevettuale, grazie alla disponibilità delle principali banche dati europee ed internazionali.

Il personale dell'Ufficio brevetti della Camera di Commercio di Genova è a disposizione per fornire assistenza nella consultazione delle banche dati.

## Dove e come

### DOVE?

**Brevetti nazionali:** Depositi on line o presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

**Brevetti Europei:** Depositi on line oppure presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Roma, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o l'Ufficio Europeo Brevetti. Presso le Camere di Commercio è possibile depositare la traduzione in lingua italiana del testo di un brevetto europeo avente l'Italia come Paese designato, ai fini della validazione nazionale.

**Brevetti internazionali (PCT):** La domanda di PCT può essere depositata on line oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, la sede dell'O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra e le sedi dell'Ufficio Brevetti Europeo per i cittadini e residenti di Stati aderenti alla Convenzione del brevetto europeo.

**Disegni & Modelli Comunitari:** Depositi on line o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la sede dell'UAMI ad Alicante in Spagna.

**Disegni & Modelli Internazionali:** Depositi on line oppure

presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la sede dell'O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra.

**Marchi nazionali:** Depositi on line oppure presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

**Marchi comunitari:** Depositi on line oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o la sede dell'UAMI ad Alicante in Spagna.

**Marchi internazionali:** Depositi on line oppure presso le Camere di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

### COME?

**Tutte le informazioni sono disponibili e consultabili sul sito [www.ge.camcom.gov.it](http://www.ge.camcom.gov.it), alla pagina brevetti e marchi.**

Per le richieste di privativa inerenti invenzioni industriali al modulo di domanda è necessario allegare la descrizione tecnica del trovato e le relative tavole di disegno esplicativo ma non occorre presentare alcun prototipo. Per i marchi occorre invece presentare un esemplare dello stesso (bidimensionale).

# Dopo il brevetto...

Tutte queste cautele possono però non bastare, in questo caso allora sarà necessario passare al contrattacco, quindi alla denuncia.

Prevenire, tutelarsi attraverso la registrazione del brevetto non sempre assicura la massima difesa dinanzi al pericolo della contraffazione, ma

costituisce la base indispensabile per le denunce.

**Chiedere l'intervento dell'Agenzia delle Dogane per quanto riguarda gli interventi sulla merce in entrata nel territorio nazionale o alla Guardia di Finanza per i prodotti che già sono presenti sul mercato italiano.**

## L'attività dell'agenzia delle dogane

La contraffazione è uno dei reati economici che danneggia profondamente l'economia mondiale: la commercializzazione di prodotti che non rispettano la proprietà intellettuale danneggia tutti i cittadini, lavoratori e imprese, compromette le economie dei Paesi, impedisce la creazione dei posti di lavoro, mette in grave pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori. Non sempre i consumatori sono consapevoli del danno e dei rischi potenziali che potrebbero subire in prima persona acquistando prodotti contraffatti, siano essi farmaci, prodotti alimentari, cosmetici, componentistica e ricambi per auto, giocattoli, abbigliamento, prodotti elettronici e informatici che, spesso, vengono prodotti, importati e distribuiti dalla criminalità organizzata con tecniche sempre più sofisticate ed ingannevoli.

Le merci contraffatte presenti sul mercato interno possono arrivare:

- direttamente dai Paesi terzi: l'ingresso nel territorio italiano è attualmente in calo grazie agli stringenti controlli operati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti e negli aeroporti italiani;
- da altri Paesi dell'Unione, dove vengono immesse in libera pratica per poi essere destinate al consumo in un altro Stato membro;
- possono essere prodotte sul territorio nazionale: in genere è una contraffazione "di pregio" fatta in attrezzati opifici nei quali sono prodotti articoli di alta qualità immessi sul mercato da organizzazioni criminali.

**Alcuni dati indicano una nuova tendenza, che sposta la produzione di merci contraffatte all'interno dell'Unione europea: è un'opzione migliore e più conveniente con minori rischi di intercettazione da parte delle autorità doganali e costi di trasporto inferiori.**

Con il Regolamento UE n.608/2013 l'Unione Europea detta la disciplina per la tutela dei Diritti di proprietà intellettuale e regolamenta l'intervento delle Autorità

doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione. L'Art. 2 definisce:

**Le merci contraffatte:**

- merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e a cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
- merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica (IGP,DOP) nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
- merci con imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio informativo, documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica.

**Le merci usurpative:**

- merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

# Il contrasto alla contraffazione il quadro normativo

## Le norme unionali

- Regolamento UE 2424/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 - in vigore dal 23 marzo 2016 - pubblicato sulla GU dell'UE L341/21 del 24.12.2015, apporta modifiche al marchio comunitario, che sarà d'ora in avanti denominato "marchio dell'Unione europea".

Il Regolamento è volto a rafforzare la protezione dei marchi e a lottare più efficacemente contro la contraffazione e a "... impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione...".

- Reg. UE n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 in vigore dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014 - detta la disciplina per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e regola l'intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate di contraffazione.
- Regolamento di applicazione UE n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i 2 nuovi formulari di cui al Regolamento UE n.608/2013

da utilizzare per la presentazione alle autorità doganali delle domande d'intervento nazionali o unionali e della richiesta di proroga.

- Manuale per la compilazione delle istanze di tutela e delle richieste di proroga ad uso dei titolari dei diritti e Allegati (sito UE).

## Le norme nazionali

- Il Codice penale: l'Articolo 474 costituisce la base giuridica delle attività di contrasto alla contraffazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- Il Decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 131 "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99"
- La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 rafforza i poteri di contrasto alla contraffazione, inasprisce il trattamento sanzionatorio e interviene anche sul piano processuale, dotando le Forze dell'ordine e l'Agenzia delle Dogane di strumenti investigativi migliori.
- La legge finanziaria del 2004: introduce alcune norme che rafforzano l'intervento doganale di contrasto al fenomeno della contraffazione.

## L'Attività di contrasto: il ruolo della Dogana

I funzionari della dogana italiana svolgono funzioni di polizia giudiziaria e tributaria:

- proteggono il mercato interno dell'UE dall'importazione di merci contraffatte provenienti dai Paesi terzi che entrano attraverso il territorio doganale italiano;
- operano negli spazi doganali bloccando le merci sospettate di contraffazione per accertare l'autenticità dei prodotti e tutelare i titolari dei diritti;
- fanno indagini sull'intero territorio su delega dell'Autorità giudiziaria procedendo alla visita delle merci e al loro sequestro, ai controlli a posteriori con accesso presso i locali commerciali delle aziende così come previsto dal codice doganale e dalle norme nazionali.



# La richiesta di tutela doganale

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'Organismo italiano competente a ricevere e a trattare le domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

I formulari da utilizzare per la richiesta di tutela di un diritto di proprietà intellettuale da parte delle Autorità doganali sono stati stabiliti dal Reg. UE n. 1352/2013, il regolamento di esecuzione del Regolamento di base 608/2013.

Sono legittimati a presentare le domande di intervento le persone ed entità indicate all'art. 3 del Reg. UE n. 608/2013. La richiesta può essere presentata all'Autorità doganale per la tutela di uno o più diritti, come specificati all'art. 2 del Reg. UE n. 608/2013, punti da 1 a 4.

La domanda di intervento può essere:

- nazionale, quando rivolta all'Autorità doganale dello Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato membro,

oppure

- unionale, quando presentata in uno Stato membro, con richiesta di intervento all'Autorità doganale di detto Stato membro e contestualmente alle Autorità doganali di uno o più Stati membri; in tal caso il diritto deve essere registrato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office – EUIPO - [www.euiipo.eu](http://www.euiipo.eu)) che ha sede ad Alicante.

Le istanze di tutela, unitamente alla relativa documentazione, devono essere presentate esclusivamente in via elettronica all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure doganali - "Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza" - (e-mail: [dogane.legislazione@agenziaadogane.it](mailto:dogane.legislazione@agenziaadogane.it) - [semplificazioni@agenziaadogane.it](mailto:semplificazioni@agenziaadogane.it))



In considerazione dell'obbligo di presentazione telematica, i titolari e i loro rappresentanti devono produrre al Servizio doganale la documentazione in originale, notarizzata ed eventualmente apostillata (se formata in un Paese estero) ove previsto dai vigenti Trattati e Convenzioni. Il titolare del diritto potrà indicare, tra i certificati di registrazione, diritti nazionali, comunitari e internazionali. L'utilizzo della procedura telematica per la presentazione on-line delle domande di tutela (nuove e di proroga del periodo di validità) consentirà, tra l'altro, un più tempestivo aggiornamento delle informazioni sui prodotti ed agevererà, quindi, i relativi controlli.

# Alcune banche dati a supporto dell'attività investigativa

## FALSTAFF

Per le attività di controllo, prevenzione e contrasto alla contraffazione, l'Agenzia ha prodotto, fin dal 2004, un sistema informatizzato denominato F.A.L.S.T.A.F.F. – Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud (unico strumento giuridico/operativo italiano ufficialmente riconosciuto in seno all'Unione Europea, nelle attività di protezione del commercio legittimo), costitutivo di una banca dati incrementata dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e che consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione dichiarati in dogana con i prodotti originali.

Ogni titolare che richiede un intervento di tutela di un proprio diritto di proprietà intellettuale genera, nella banca dati, una scheda in cui possono inoltre essere registrate, per ogni prodotto, le informazioni di carattere tecnico che lo caratterizzano. E' inoltre possibile corredare le informazioni testuali con immagini e la "mappa" degli itinerari doganali.

Le informazioni così registrate sono interrogabili dai funzionari doganali in tempo reale in modo tale da reperire i contatti con i tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela per avvalersene in caso di necessità. La banca dati si integra, inoltre, con il Circuito Doganale di Controllo e permette di definire ulteriori profili di rischio per intercettare già in fase di acquisizione della dichiarazione doganale le operazioni doganali che presentano rischi di contraffazione.

Ciò è possibile in quanto il Circuito Doganale di Controllo analizza, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed esportazione presentante in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati anche in base ai parametri indicati, nelle schede, dalle aziende.

**Fully  
Automated  
Logical  
SisTEM  
Against  
Forgery  
Fraud**

Con questa realizzazione l'Agenzia ha dato risposta concreta ad alcune delle esigenze più pressanti nell'ambito della lotta alla contraffazione: identificare il maggior numero possibile di prodotti contraffatti, intercettare le strategie di frode e minimizzare i tempi di intervento; obiettivi, questi, raggiungibili soltanto con il ricorso a strumenti telematici.

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore - pdf (156 KB) nel corso della manifestazione degli eEurope Awards 2005 (l'Oscar europeo dell'innovazione) volta a premiare le migliori iniziative di e-government e che ha avuto luogo a Manchester.

Di recente, il sistema FALSTAFF è stato arricchito di nuove funzionalità per recepire le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) nr. 608/2013 e, in particolare, per realizzare un dialogo applicativo (del tipo system to system) con la banca dati CO.P.I.S. (anti-COunterfeit and anti Plracy information System), sviluppata dalla Commissione Europea per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.

## Il Progetto Falstaff per i giovani

---

Il Progetto Falstaff per i giovani

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di informare le giovani generazioni sui pericoli derivanti dall'alimentare, anche inconsapevolmente, il fenomeno della contraffazione e sui rischi connessi all'acquisto, anche on-line, di prodotti non conformi alle normative di qualità e sicurezza.

In collaborazione con le maggiori associazioni di categoria, l'attività è tesa a coinvolgere tutti i soggetti istituzionali anche non impegnati nella lotta alla contraffazione per sensibilizzare i consumatori più giovani attraverso un'azione educativa che fa uso delle moderne tecnologie.

Il progetto si è concretizzato con la creazione del portale **FALSOBOOK**, in cui sono presenti approfondimenti, tematiche di interesse per i consumatori, consigli delle associazioni di categoria... e molto altro ancora!

Il team del progetto **FALSTAFF** può essere contattato al seguente indirizzo:

[dogane.falstaff@agenziadogane.it](mailto:dogane.falstaff@agenziadogane.it)



## CO.PI.S anti-COunterfeit and anti Plracy information System

---

E' l'unica banca dati unionale con base giuridica, in cui sono presenti tutte le istanze di tutela presentate ed accettate dall'Amministrazione doganale (ex

reg. 608/2013), tutti i dati relativi ai sequestri operati dalle autorità doganali europee e i dati contenuti nella banca dati nazionale (FALSTAFF).

## EDB Enforcement Data Base

---

E' la banca dati sviluppata dall'Osservatorio Europeo sulla Contraffazione (incardinato nell'EUIPO) che supporta le attività di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale

(IPR), contiene le informazioni sui prodotti di cui è stata chiesta la tutela che gli stessi titolari dei diritti di proprietà intellettuale forniscono alle Autorità di law enforcement degli Stati Membri.

# EUIPO European Union Intellectual Property office

---

L'Ufficio europeo competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 28 Paesi dell'Unione europea dispone di banche

dati proprie e della rete dei diritti di proprietà intellettuale tutelati.

## E-Bacchus

---

E' la banca dati dell'UE che comprende il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette nell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, elenca le indicazioni geografiche e le denominazioni di

origine dei paesi extra UE protette nell'UE dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino conclusi tra l'UE e i paesi interessati ed elenca le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013.

## Uffici competenti per la lotta alla contraffazione

---

Presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le attività relative lotta alla contraffazione sono ripartite tra:

- **Direzione centrale legislazione e procedure doganali.**

L'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza riceve le istanze di tutela nazionali ed unionali, adotta le decisioni di accoglimento e/o rigetto delle domande di tutela presentate alle autorità doganali, revoca e/o modifica precedenti decisioni di accoglimento e di proroga del periodo di intervento ai sensi degli artt. 9 e 14 del Reg. n. 608/2013.

L' Ufficio funge da punto di contatto con i servizi doganali competenti designati dagli altri Stati membri per gli scambi informativi relativi alla gestione delle istanze di tutela.

**E-mail:** [dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it](mailto:dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it)

- **Direzione centrale antifrode e controlli**

L'Ufficio Investigazioni coordina e gestisce le attività di contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale, unionale e internazionale, partecipa ai gruppi di progetto tecnici per lo studio di particolari settori e svolge le relative analisi e indagini.

**E-mail:** [dogane.antifrodecontrolli.investigazioni@agenziadogane.it](mailto:dogane.antifrodecontrolli.investigazioni@agenziadogane.it)

Maggiori informazioni sull'attività dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sono disponibili sul sito dell'Agenzia [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it) nella sezione Dogane.

## Siti di interesse

### **Agenzia delle dogane e dei Monopoli**

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/>

### **Ministero dello sviluppo economico**

Direzione generale Lotta alla contraffazione  
Ufficio italiano brevetti e marchi  
<http://www.uibm.gov.it>

### **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)**

<https://www.politicheagricole.it>

### **Commissione europea**

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm)

### **Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office - EUIPO)**

l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati. Collabora con gli uffici di Proprietà intellettuale degli Stati membri dell'UE

e con partner internazionali per offrire un analogo servizio di registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del mondo  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>

### **Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale - OMPI (World Intellectual Property Organisation- WIPO)**

con sede a Madrid: è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo [www.wipo.int/](http://www.wipo.int/).

### **Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office - EPO)**

<https://www.epo.org>

### **Ufficio comunitario della varietà vegetali (UCVV)**

concede diritti di proprietà intellettuale alle nuove varietà vegetali, validi in tutti i paesi dell'UE per 25 anni.

[http://europa.eu/abouteu/agencies/regulatory\\_agencies\\_bodies/policy\\_agencies/cpvo/index\\_it.htm](http://europa.eu/abouteu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/cpvo/index_it.htm)

# Direzione Interregionale

**E-mail**

did.liguriapiemonte\_vda@agenziadogane.it

**PEC**

did.liguriapiemonte\_vda@pce.agenziadogane.it

**SEDE DI GENOVA**

Via Raffaele Rubattino, 4 - 16126 Genova

**Telefono**

010 8541179

010 8541198

**SEDE DI TORINO**

Corso Sebastopoli, 3 - 10134 Torino

**Telefono**

011 316611

# Ufficio delle Dogane di Genova 1

**Indirizzo** via Rubattino, 10/A - 16126 Genova

**E-mail**

dogane.genova1@agenziadogane.it

**PEC**

dogane.genova1@pce.agenziadogane.it

**Area Assistenza ed Informazione agli Utenti -  
Ufficio Relazioni con il Pubblico****Telefono**

010 8541600

010 8541442 - 010 8541432

**Fax**

0039 010261150

**E-mail**

dogane.genova1.urp@agenziadogane.it

**Orario ricevimento utenti e assistenza  
telefonica:**

Lun. Ven.: 9:00 - 13:00 e 14:30 - 16:00

# Ufficio delle Dogane di Genova 2

**Indirizzo** via Rubattino, 10/A - 16126 Genova

**E-mail**

dogane.genova2@agenziadogane.it

**PEC**

dogane.genova2@pce.agenziadogane.it

**Area Assistenza ed Informazione agli Utenti -  
Ufficio Relazioni con il Pubblico****Telefono**

010 8541373

010 8541441

010 2751255

**Fax****E-mail**

dogane.genova2.urp@agenziadogane.it

**Orario ricevimento utenti e assistenza  
telefonica:**

Lun. Ven.: 9:00 - 13:00 e 14:30 - 16:00

# Guardia di Finanza



# Il ruolo della guardia di finanza nella lotta alla contraffazione

---

La Guardia di Finanza è fortemente impegnata nel contrasto alla contraffazione in ragione delle peculiari competenze di polizia economico-finanziaria attribuite al Corpo dal D.Lgs. n. 68 del 19 marzo 2001, il quale ha adeguato i compiti del Corpo all'evoluzione dello scenario economico interno ed internazionale. In tal senso, alla Guardia di Finanza sono state conferite peculiari potestà ispettive e sono stati demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione per tutelare il mercato dei beni e dei servizi.

Il conferimento per legge di questa missione istituzionale è stato ribadito, altresì, in occasione della ridefinizione dei comparti di specialità delle Forze di Polizia, effettuata dal c.d. Decreto-Pisano

(direttiva del Ministro dell'Interno pro tempore datata 28 aprile 2006).

A partire dal 2001, pertanto, il legislatore italiano ha operato una scelta ben precisa, attribuendo espressamente alla Guardia di Finanza, la titolarità dei compiti di "prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico" (dell'articolo 2, comma 2, lettera L del D.Lgs. n. 68/2001).

Per arginare il fenomeno sul campo, il Corpo può contare su una rete capillare di Reparti operativi, presenti sul territorio nazionale, nonché sul Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale, che svolge funzioni di analisi e coordinamento nel settore.

## Evolutione della Guardia di Finanza nel campo della contraffazione

---

Sul piano operativo, la strategia della Guardia di Finanza, per il contrasto alla contraffazione, poggia su tre distinte direttrici:

- la prima è costituita dal presidio degli spazi doganali, finalizzato ad intercettare i traffici illeciti di merci contraffatte e pericolose, prima ancora che vengano immesse nel circuito commerciale nazionale;
- la seconda è rappresentata dal controllo economico del territorio, esercitato sistematicamente dalle pattuglie su strada per monitorare le dinamiche di movimentazione delle merci e garantire una risposta repressiva alla minuta vendita e ai traffici di minore spessore;
- la terza direttrice di tutela riguarda l'attività investigativa in senso stretto che, spesso, prende spunto e sviluppa gli elementi raccolti dall'intelligence e dallo stesso controllo economico del territorio. Essa mira non solo all'individuazione ed al sequestro delle partite di merce illegale, ma, anche e soprattutto, alla ricostruzione dell'intera "filiera del falso".

Tale attività costituisce l'aspetto più qualificante dell'azione di contrasto del Corpo, in quanto, da un lato coniuga tecniche di polizia giudiziaria, accertamenti finanziari e analisi contabili, e, dall'altro, consente di colpire con un approccio trasversale ed unitario tutti i diversi fenomeni illeciti connessi alla contraffazione,

quali l'evasione fiscale e contributiva, l'immigrazione clandestina, lo sfruttamento di manodopera, il riciclaggio ed il reimpiego dei proventi illeciti, anche attraverso l'ausilio dei canali di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria.

A livello centrale, i Reparti territoriali trovano supporto nel Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale, cui sono demandate funzioni di analisi attraverso incroci di banche dati interne ed esterne, studio dei sistemi di frode ed elaborazione di nuove metodologie operative ed investigative.

Oltre all'attuazione di 3 piani operativi specifici, nel 2015 sono state avviate ulteriori iniziative per il rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni illeciti.

Presso ogni Comando Provinciale del Corpo è, infatti, stata prevista la realizzazione di un "Dispositivo permanente per il contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale organizzato", che ha lo scopo di rendere ancora più sistematica ed organizzata l'aggressione operativa a questo genere di illegalità, in stretto raccordo con le altre componenti istituzionali interessate.

La strategia operativa è, naturalmente, rafforzata dalla collaborazione inter-istituzionale, a livello nazionale

ed internazionale, con gli altri partner impegnati nello specifico settore.

All'estero, numerose e molto proficue sono le sinergie info-operative con l'Interpol, l'Europol ed altri Organismi/Istituzioni internazionali (OLAF, Direzioni Generali dell'Unione Europea, Organizzazione Mondiale delle Dogane). A livello nazionale, la Guardia di finanza intrattiene rapporti istituzionali di cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le altre Forze di Polizia. Il

Corpo ha avviato proficue relazioni collaborative, tra le altre, anche con Confindustria, INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione), BSA (Business Software Alliance), FPM (Federazione contro la pirateria musicale), AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana).

#### **Alcuni dati relativi all'attività svolta nel 2015:**

Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 3.080  
Controlli eseguiti 11.080  
Soggetti denunciati 9.416  
- di cui in stato d'arresto 63  
Prodotti sequestrati 393.802.147

## **Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.)**

La Guardia di Finanza, cosciente dei danni globali che la contraffazione provoca al tessuto economico legale ha realizzato un nuovo progetto, finanziato dalla Commissione europea, che, mettendo al centro le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche, volto a creare un collegamento diretto tra il Corpo e il mondo imprenditoriale, minacciato e colpito dalle condotte di contraffazione, per potenziare le relative attività di contrasto sul campo.

Si tratta del S.I.A.C. – Sistema Informativo Anti Contraffazione, che rappresenta una moderna piattaforma tecnologica, accessibile attraverso il sito web "<http://siac.gdf.it>". Si tratta, in sintesi, di un network di dialogo multimediale tra Istituzioni, cittadini ed imprese titolari di marchi, che intende rafforzare il dispositivo di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione.

Tale sistema presenta diverse funzioni, alcune delle quali di carattere operativo riservate ai Reparti della Guardia di Finanza e alle altre Forze di Polizia - sostanzialmente finalizzate a rendere possibile un'analisi più strutturata del fenomeno della contraffazione – altre, invece, accessibili a qualunque utente della rete, ove è possibile informarsi sul quadro generale di evoluzione del fenomeno, visionare schede tematiche su categorie di prodotti maggiormente esposti ai rischi di contraffazione, ricevere consigli

per un consumo accorto ed intelligente, aggiornarsi sulla normativa di settore.

Il S.I.A.C. offre, altresì, un'opportunità alle imprese di concorrere fattivamente alla protezione dei propri marchi e al contrasto delle condotte illecite che li minacciano.

In proposito, è stata realizzata un'applicazione informatica riservata all'informazione e al partenariato con le aziende che potranno fornire alla Guardia di finanza risultanze e dati di utilità in chiave operativa, in un ambiente telematico ad accesso condizionato. I titolari di marchi e brevetti sono, cioè, messi in grado di collaborare attivamente all'attività di prevenzione e contrasto, mediante l'invio di informazioni sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini di raffronto tra un bene originale e uno contraffatto, schede tecniche, notizie relative all'imballaggio utilizzato per le spedizioni della merce originale, perizie, consulenze tecniche, riferimenti dei periti, etc.).

In sostanza, alle aziende viene offerta l'opportunità di fornire sistematicamente e con tempestività le informazioni che loro stesse reputano utili per il supporto di tutte le unità operative del Corpo operanti a livello nazionale, le quali avranno su questo sito uno strumento di consultazione sempre disponibile e costantemente aggiornato.

## **Contatti**

Per comunicazioni istituzionali e segnalazioni utili al servizio  
comando provinciale guardia di finanza genova  
sala operativa – numero pubblica utilità 117

**Centralino comando provinciale**

**Guardia di Finanza Genova**

**PEC**

010 465953

pec ge0550000p@pec.gdf.it

## Il ruolo della Polizia Locale nella lotta alla contraffazione

La Polizia Locale è da anni impegnata nella lotta al fenomeno della contraffazione, operando sul fronte del contrasto al commercio illegale di merce contraffatta ed attivandosi per promuovere campagne di formazione alla legalità, sensibilizzando la popolazione alla constatazione che al di là di una apparente somiglianza estetica, i prodotti contraffatti nascondono insidie per la sicurezza e la salute dei consumatori.

In particolare, con le Direttive dell'8 agosto 2014, 19 novembre 2014 e 6 luglio 2015, il Ministero dell'Interno ha promosso l'attivazione di interventi congiunti da parte delle Forze di Polizia sul territorio e coordinati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ai Sindaci viene chiesto sia di collaborare - attraverso la Polizia Locale - alle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni in materia di commercio, sia di fornire un adeguato supporto logistico con la messa a disposizione di locali idonei per il deposito dei beni sequestrati, in attesa dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'efficacia della strategia di contrasto a questo

fenomeno illegale vede coinvolti molteplici punti di forza:

- condivisione degli obiettivi fra tutte le Forze di polizia, statali e locali, ciascuna nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
- valorizzazione dell'apporto delle Associazioni di categoria quali promotrici di iniziative di comunicazione sulla pericolosità connessa all'utilizzo di prodotti di bassa qualità, se non addirittura nocivi, nonché delle conseguenze derivanti dall'acquisto di merci contraffatte ovvero di beni da soggetti non autorizzati nei confronti dei cittadini e dei consumatori;
- collaborazione delle Associazioni no profit, che operano nel settore dell'accoglienza dei migranti o delle persone in condizioni di disagio e povertà, al fine di coinvolgere in un percorso di legalità coloro che esercitano abusivamente l'attività commerciale, per sottrarre al circuito dell'illegalità e dello sfruttamento la manodopera su cui si basa il fenomeno della commercializzazione della merce contraffatta.

## Il ruolo del CNAC

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale.

Il Consiglio è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge n. 99/2009.

Presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico o da un suo delegato, è stato formalmente insediato il 22 dicembre 2010 alla presenza dei rappresentanti di altri dieci ministeri e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che partecipano al

CNAC in qualità di Membri.

La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce al CNAC il servizio di Segretariato Generale e coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività del Consiglio.

Nell'attuazione delle linee strategiche il Consiglio è supportato da due Commissioni Consultive Permanenti, una delle Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie Municipali, Polizia Postale, Corpo Forestale, Agenzie delle Dogane), l'altra delle forze produttive e dei Consumatori (AICIG, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNA, Unioncamere, CNCU-

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti).

In seno al Consiglio Nazionale sono state istituite 13 Commissioni Consultive Tematiche al fine di approfondire l'impatto della contraffazione in determinati settori o rispetto a temi trasversali, e di contribuire all'elaborazione di appropriate linee di azione. Più recentemente 3 Commissioni Tematiche - Tutela Made in Italy, Enforcement, Lotta alla Contraffazione online - sono state insediate per l'individuazione delle proposte in attuazione delle priorità strategiche 2014-2015.

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione ha sede a Roma. Attuale Presidente è il Sottosegretario allo Sviluppo Economico.

## Ambiti di intervento

- Comunicazione/informazione destinata ai consumatori, per continuare l'opera di sensibilizzazione presso questo particolare target e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni;
- Formazione alle imprese in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale. Fondamentale da questo punto di vista è il coordinamento con la nuova ICE, che supporta le imprese nel presidiare i mercati internazionali tramite l'innovazione che preveda un uso strategico della proprietà intellettuale;
- Rafforzamento del presidio territoriale, con l'obiettivo di lavorare alla creazione e all'applicazione a livello locale (capoluoghi di regione) di un modello strategico per la lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle Forze dell'Ordine e la formazione delle stesse;
- -Enforcement, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili (mantenimento della specializzazione all'interno dei Tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e l'importante obiettivo della specializzazione dei giudici penali (oggi non specializzati nella materia);
- Lotta alla contraffazione via Internet, con il tentativo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività e i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti;
- Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero. L'Italian Sounding è il fenomeno che fa emergere questa priorità, con un danno al fatturato del comparto alimentare italiano di 6 milioni di euro all'ora.

## Contatti

### Consiglio Nazionale Anticontraffazione

Via Molise, 19 - 00187 Roma

### Uffici di Presidenza

### Telefoni

06-47055792

### E-mail

info@cnac.gov.it

### Segretariato Generale

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per la lotta alla contraffazione - UIBM

**E-mail** segretariatogenerale@cnac.gov.it

# La sicurezza dei consumatori

Diverso dalla contraffazione, ma non meno insidioso, è il problema della sicurezza dei consumatori. In questo ambito ricadono, infatti, i prodotti che, pur non configurandosi come lesivi dei diritti di proprietà relativi ad un marchio registrato, sono comunque da considerare irregolari poiché sprovvisti di requisiti minimi (stabiliti per legge), atti a fornire indicazioni all'acquirente finale circa la produzione, la provenienza, la filiera di importazione e commercializzazione, le istruzioni d'uso, le precauzioni da osservare affinché il bene possa essere utilizzato senza pericolo.

Al riguardo, la principale disposizione di riferimento è il «Codice al Consumo», di cui al Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206. Si tratta di uno strumento normativo, volto espressamente a tutelare i consumatori e gli utenti, la cui applicazione – da parte delle unità operative deputate al presidio del mercato di beni e servizi – è divenuta in via esponenziale sempre più frequente negli ultimi anni.

L'art. 6 del Codice, prevede che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportino, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: alla denominazione legale o merceologica del prodotto; al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Tali indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore e, in particolare, quelle relative alle istruzioni e/o precauzioni d'uso possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Sono esclusi dall'applicazione della norma i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute

in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui si è fatta menzione in precedenza.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 12 del Codice al Consumo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, ai contravventori del divieto di commercializzare prodotti sprovvisti di indicazioni di sicurezza si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del trasgressore.

## I Ministeri:

- dello Sviluppo Economico;
- della Salute;
- del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dell'Interno;
- dell'Economia e delle Finanze;
- delle Infrastrutture e dei Trasporti,

nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta

in volta competenti per materia all'effettuazione dei controlli possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure:

a) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi

specifici;

c) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporlo la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza normativamente previsti, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

d) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto.

## L'impianto sanzionatorio in ambito penale per gli illeciti in materia di sicurezza

Art. 112 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro;

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.



# Le disposizioni penali per il contrasto al fenomeno criminale

Le norme penali che tradizionalmente vengono impiegate nella lotta alla contraffazione sono diverse: il sistema è 'bipartito'.

Le condotte punite sono di due tipi:

L'art. 473 c.p. colpisce la **produzione** di merce

contraffatta.

L'art. 474 c.p. reprime il **commercio** di prodotti contraffatti.

A queste due incriminazioni si accompagna l'art. 517 c.p. che punisce la **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**.

## La fattispecie che punisce la produzione

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

La pena sale da uno a quattro anni di reclusione, congiunta con la multa da euro 3.500 a euro 35.000, per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

## La fattispecie che punisce il commercio

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione nel territorio dello Stato,

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Per poter punire il delitto previsto dall'art. 474 c.p. è però necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## Nei casi previsti dall'art. 474 c.p. può applicarsi anche la ricettazione (art. 648 c.p.)

---

Per giurisprudenza pacifica il delitto di cui all'art. 474 c.p. può essere contestato insieme al delitto di ricettazione, previsto e punito dall'art. 648 c.p., che prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un

profitto, consapevolmente acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, sia punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.

## Il concetto di contraffazione per il diritto penale

---

- Per la Cassazione la contraffazione consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo.
- Può rilevare penalmente anche la mera alterazione, che ricorre quando la riproduzione di marchi o segni distintivi è solo parziale, ma tale da potersi confondere con quelli originali.

## L'art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

---

- Per la Cassazione, in assenza di contraffazione o di alterazione (e quindi quando non ricorrono i presupposti degli artt. 473 e 474 c.p.), può essere applicabile l'art. 517 c.p., che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.
- Questa norma prescinde, infatti, dalla falsità di contrassegni, marchi ed indicazioni di provenienza, ma è sufficiente la mera artificiosa equivocità e somiglianza con quelli legittimi, se può ingenerare confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.
- Il reato è integrato dall'imitazione del segno distintivo legittimo, tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto.
- Non è necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio.

# Sono responsabili dei delitti in materia di contraffazione anche le persone giuridiche

---

La l. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto la responsabilità amministrativa della persona giuridica (art. 25 bis lett. f. bis del d. lgs. 231/2001) per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. commessi nell'interesse dell'ente dalla persona

fisica.

Ora la persona giuridica è quindi destinataria di una specifica sanzione punitiva ad hoc se i suoi organi o dipendenti compiono condotte di contraffazione, in aggiunta alla sanzione penale.

## Art. 474-bis c.p. La confisca per equivalente del profitto del reato in materia di contraffazione

---

La legge 99 del 2009 ha previsto che, nel caso degli artt. 473 e 474 c.p., sia sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartengano.

Quando non è possibile eseguire la confisca della

merce contraffatta, degli strumenti che sono stati impiegati per produrla o commercializzarla e degli specifici proventi dell'attività delittuosa, è possibile procedere alla confisca dei beni di cui colui che ha commesso il reato ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto che ne ha ricavato.

## Le sanzioni per chi acquista merce contraffatta Le sanzioni amministrative

---

Esistono sanzioni penali ed amministrative per l'acquirente.

L'art. 1 comma 7 del d. l. 35 del 2005, convertito nella l. 80 del 2005 prevede che sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti

ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle merce contraffatta.

Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.

# Le sanzioni per chi acquista merce contraffatta


## Le sanzioni penali

Secondo la Cassazione, se chi acquista merce contraffatta non si limita ad un acquisto per un uso personale ma partecipa alla catena di produzione o distribuzione o diffusione dei prodotti personali può rispondere di ricettazione (art. 648 c.p.), se conosceva la provenienza delittuosa di ciò che acquista, o di incauto acquisto (art. 712 c.p.), se non aveva una conoscenza attuale della provenienza illecita della merce ma avrebbe potuto accorgersene usando l'ordinaria diligenza.



## La novità dell'autoriciclaggio

- Per la Cassazione, in assenza di contraffazione o di alterazione (e quindi quando non ricorrono i presupposti degli artt. 473 e 474 c.p.), può essere applicabile l'art. 517 c.p., che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.
- Questa norma prescinde, infatti, dalla falsità di contrassegni, marchi ed indicazioni di provenienza, ma è sufficiente la mera artificiosa equivocità e somiglianza con quelli legittimi, se può ingenerare confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.
- Il reato è integrato dall'imitazione del segno distintivo legittimo, tale da creare confusione nel consumatore mediante diligente sulla provenienza del prodotto.
- Non è necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio.



# L'introduzione del delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

- Nello specifico l'art. 648-ter. 1 prevede una pena da due a otto anni di reclusione e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (quindi anche i delitti in materia di contraffazione), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## Le altre previsioni rilevanti nell'ambito dell'art. 648 ter.1 c.p.

Non sono punibili solo le condotte di mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto. Il delitto di autoriciclaggio è applicabile anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.



## La confisca prevista per l'autoriciclaggio (art. 648 quater c.p.)

- Nel caso di condanna o di patteggiamento per autoriciclaggio, è comunque sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca delle utilità direttamente provenienti dal delitto, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

## Sanzioni interdittive per l'ente in caso di autoriciclaggio

Oltre alle sanzioni pecuniarie è previsto oggi che si applichino alle persone giuridiche responsabili di condotte di autoriciclaggio anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del d. lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



## L'autoriciclaggio ed il rovesciamento del rapporto costi-benefici della contraffazione in Italia

- Il delitto di autoriciclaggio è nato per contrastare fenomeni di inquinamento del sistema finanziario, ma può rivelarsi uno strumento particolarmente utile nella lotta alla contraffazione.
- L'impresa della contraffazione vive del reimpiego dei profitti generati dalla produzione e dal commercio di prodotti contraffatti.
- Oggi tale reinvestimento integra un grave ed autonomo delitto, che si concretizza ad ogni nuovo impiego nel circuito economico degli ingenti profitti generati dalla contraffazione.
- La contestazione dell'autoriciclaggio potrebbe finalmente rendere più rischiosa e quindi meno conveniente la contraffazione sistematica, cioè realizzata su larga scala e in forma imprenditoriale.





## Redazione

---

Si ringraziano per la stesura dei testi la Dott.ssa Paola Carbone, l'Avv. Federico Consulich, l'Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza.

## Iconografia

---

[www.freeimages.com](http://www.freeimages.com)  
[www.vettorialigratis.it](http://www.vettorialigratis.it)



C.L.P. CENTRO LIGURE PRODUTTIVITÀ  
Palazzo della Borsa Valori  
Via Boccardo, 1 - Genova  
[www.clpge.it](http://www.clpge.it)

Aggiornato al 05 Dicembre 2016

In collaborazione con:



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI



Camera di Commercio  
Genova